

Consiglio Regionale del Lazio



PROPOSTA DI LEGGE

n. 29 del 16 giugno 2010

Di iniziativa dei Consiglieri ***C. Bucci – I. Rauti***


Oggetto:

Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro e dei disturbi afferenti allo stress ad esso correlato

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNETE

“DISPOSIZIONI PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO DEL MOBBING NEI LUOGHI DI LAVORO E DEI DISTURBI AFFERENTI ALLO STRESS AD ESSO CORRELATO”

Di iniziativa del Cons. Claudio Bucci



PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata alla Commissione.....^{9^a-6^a-12^e-13^a}

Roma.....⁵⁻⁸⁻²⁰¹⁰

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio Aula ad interim

(Dott. Onoratino Orticello)



Il Segretario Generale
Nazzeno Cecinelli



RELAZIONE

Quando si parla di lavoro non si può prescindere dal concetto di benessere sociale dei lavoratori , benessere troppo spesso minato da forme diverse di comportamento vessatorio a danno indistintamente di colleghi o datori di lavoro.

Quando si parla di mobbing si parla di una vera e propria forma di terrore psicologico esercitato sul posto di lavoro; le forme che esso può assumere sono molteplici e vanno dalla molestie morali alla persecuzione sistematica, alle ripetute violenze psicologiche e fisiche nonché ai disturbi afferenti allo stress, ad esso correlato, bullying e burn out.

Il fenomeno del mobbing ha conseguenze di portata enorme: esso è in grado di causare, da un lato, alla vittima, problemi psicologici che si manifestano attraverso disturbi psicosomatici e depressione e dall'altro danneggiando sensibilmente la produttività dell'azienda stessa all'interno dei reparti dove tale problema si è manifestato e diffuso.

Ricerche portate avanti da studiosi di tale fenomeno hanno dimostrato che il mobbing può portare alla vera e propria invalidità psicologica, entrando così tristemente a far parte delle vere e proprie "Malattie Psicologiche", in Italia si stima che oltre un milione e mezzo di lavoratori subiscono il fenomeno del mobbing, mentre sono cinque i milioni di persone che indirettamente si sono trovate a doversi confrontare, anche se indirettamente nel ruolo di familiari o colleghi, con tale problema.

Questi dati non possono essere ignorati. Questa proposta normativa rappresenta pertanto una vera e propria presa di coscienza del problema e mira a dare un aiuto concreto a tutti quei lavoratori che troppo spesso sono state e sono costrette a vivere una situazione di forte disagio sociale.

La presente legge interviene su alcuni punti fondamentali per la tutela dei lavoratori attraverso:

1. azioni ed iniziative volte a prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione del fenomeno del mobbing;
2. corsi di formazione professionale, azioni di informazione e ricerca, nonché di assistenza medico-legale e psicologica;
3. l'istituzione di un Osservatorio Regionale (art.7), istituito in seno all'assessorato competente in materia di lavoro, che porti avanti un'attività di monitoraggio e di analisi sul fenomeno "Mobbing" (art.6). Tale osservatorio svolge inoltre:

- attività di consulenza a favore di organi regionali, di enti pubblici, delle associazioni ed enti privati e delle aziende sanitarie che adottino progetti o sviluppino iniziative finalizzati ai principi della presente legge .
- promozione di studi e ricerche , di campagne di sensibilizzazione e di informazione, raccordandosi con amministrazioni, enti ed organismi destinatari delle norme della presente legge , sul fenomeno mobbing.

4. L'istituzione di sportelli " Anti Mobbing" (art.6) posti all'interno degli uffici comunali di cittadinanza sono previsti all'articolo 6.



Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Lazio, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 32 e 41 della Costituzione, nonché del Decreto legislativo n.81/2008 ed in armonia con i principi dello Statuto, al fine di tutelare l'integrità psico - fisica della persona sui luoghi di lavoro e di combattere l'esclusione sociale, promuove azioni ed iniziative volte a prevenire e contrastare l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di molestie morali, persecuzioni e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro, di seguito denominate mobbing e dei disturbi afferenti allo stress correlato, inclusa la violenza psicofisica, bullyng e burn out.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'EB' or similar, located in the lower right quadrant of the page.

Art. 2
(Compiti della Regione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove, in collaborazione con le parti sociali interessate, con l'osservatorio regionale sul mobbing di cui all'articolo 7 e con le strutture socio-sanitarie locali, azioni di prevenzione, di sostegno, formazione, informazione, ricerca ed assistenza medico-legale e psicologica.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials that appear to be 'CB'.

Art. 3
(Azioni di formazione)

1. La Regione promuove corsi di formazione professionale sul fenomeno del mobbing, rivolti, in particolare, ai seguenti soggetti:
- a) operatori dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e dei centri di salute mentale;
 - b) operatori dell'ispettorato del lavoro;
 - c) operatori degli istituti di previdenza e di assistenza;
 - d) operatori delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
 - e) operatori degli sportelli anti-mobbing di cui all'articolo 6 della presente legge;
 - f) responsabili della gestione del personale nel settore pubblico e privato.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'CB' or similar, located in the lower right quadrant of the page.

Art. 4

(Azioni di informazione e ricerca)

1. La Regione promuove:
 - a) l'elaborazione e diffusione di studi e ricerche sul mobbing, anche attraverso l'osservatorio regionale sul mobbing di cui all'articolo 7;
 - b) la realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e informazione;
 - c) l'attivazione di corsi post-laurea nelle materie oggetto della presente legge;
 - d) la realizzazione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro;
 - e) campagne informative per favorire la più ampia conoscenza della legge, delle azioni ed interventi in essa previsti;
 - f) campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui danni derivanti dal mobbing.

A handwritten signature in black ink, consisting of the letters 'CB' followed by a long, sweeping horizontal stroke that extends to the right.

Art. 5

(Azioni di assistenza medico-legale e psicologica)

1. La Regione concede incentivi alla realizzazione di supporti e terapie psicologiche di sostegno e riabilitazione per il lavoratore vittima del mobbing ed i suoi familiari, secondo criteri e modalità da stabilirsi con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere conforme della competente commissione consiliare.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'CR' or similar, located in the lower right quadrant of the page.

Art. 6
(Sportelli anti-mobbing)

1. La Regione promuove l'istituzione, presso gli enti locali, di appositi sportelli anti mobbing con il compito di:

- a) fornire una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore;
- b) orientare il lavoratore presso i competenti servizi delle strutture sanitarie pubbliche;
- c) segnalare, con il consenso del lavoratore, i casi di presunto mobbing al servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro territorialmente competente.

2. Il personale preposto all'attività supporto e consulenza di cui al comma 1 frequenta idonei percorsi formativi al fine di garantire adeguatezza ed efficacia delle prestazioni.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'CB' or similar, located in the lower right quadrant of the page.

Art. 7

(Osservatorio regionale sul mobbing)

1. È istituito l'osservatorio regionale sul mobbing con sede presso l'assessorato regionale competente in materia di lavoro.
2. L'osservatorio è composto da:
 - a) l'assessore regionale alle politiche attive del lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
 - b) un membro designato dal comitato regionale di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
 - c) il dirigente regionale del servizio di prevenzione, o suo delegato;
 - d) un rappresentante designato dalla direzione regionale del lavoro;
 - e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella commissione tripartita;
 - f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nella commissione tripartita;
 - g) la consigliera regionale di parità;
 - h) uno psicologo ed uno psichiatra, individuati dalla direzione regionale della sanità, un avvocato esperto di diritto del lavoro, da individuare nell'ambito del servizio legale della Regione.
3. L'osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura dell'assessorato regionale competente in materia di lavoro.
4. L'osservatorio svolge i seguenti compiti:
 - a) formula proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni e interventi di cui alla presente legge;
 - b) svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, nonché degli enti pubblici, delle associazioni ed enti privati e delle aziende sanitarie che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità della presente legge;
 - c) realizza il monitoraggio e le analisi del fenomeno del mobbing, anche avvalendosi degli enti dipendenti della Regione e delle Asl;
 - d) promuove studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e di informazione in raccordo con i soggetti destinatari della presente legge;
 - e) promuove i protocolli d'intesa e le collaborazioni con gli organismi di vigilanza al fine di contrastare il fenomeno del mobbing anche nell'ambito dello svolgimento delle loro attività istituzionali.



Art. 8
(Attività di controllo)

1. Il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, sulla base delle segnalazioni ricevute o nell'ambito della sua attività istituzionale, effettua apposite ispezioni nel luogo di lavoro per accertare l'esistenza di azioni di mobbing e l'eventuale stato di malattia del lavoratore.

2. Presso ogni servizio è istituito un collegio medico con il compito di confermare lo stato di malattia del lavoratore e di accertare la connessione tra stato di malattia ed azioni di mobbing.

3. Il collegio è composto da:

- a) un medico specialista in medicina del lavoro del servizio;
- b) un medico specialista in medicina legale;
- c) uno psicologo o uno neuropsichiatra.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'CB' with a stylized flourish extending to the right.

Art. 9
(Monitoraggio e valutazione)

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione della legge.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials that appear to be 'CB'.

Art. 10
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2010, in euro.....si provvede attraverso gli stanziamenti previsti nell'UPB.....

